

si usa in simili casi per tutti gli impiegati i quali hanno servito per un certo periodo di tempo e non sono in condizione di ottenere la pensione, di provvedere col pagamento di una indennità che è stata ripartita in quattro esercizi dal 1911-12 al 1914-1915, ascendente alla cifra di 145 mila lire. Ora non ci è dato di stabilire il numero degli agenti che avranno diritto a questo assegno.

Il Ministero confida che la somma stanziata sia sufficiente, ma qualora non bastasse il Ministero si riserva di chiedere un aumento dello stanziamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NUVOLONI. Mi sono indotto a presentare questa interrogazione perchè con l'articolo 5 del regolamento per l'attuazione della legge 3 marzo 1912 mi pare che siasi fatta una condizione non molto equa, anzi addirittura ingiusta a molti agenti provinciali forestali i quali, per contratto assunto con l'Amministrazione provinciale, avrebbero in pochi anni potuto conseguire la pensione.

Non poche provincie del Regno, assumendo in servizio questi agenti forestali avevano istituito delle casse pensioni ed agli agenti perciò si fecero regolarmente delle ritenute allo scopo di costituire il fondo necessario per pensioni.

Per citarne una, farò il nome della provincia mia, quella di Porto Maurizio, la quale in forza di regolamento approvato dal Ministero di agricoltura si è impegnata a corrispondere una modesta pensione agli agenti forestali suoi quando abbiano raggiunto i sessantotto anni di età.

Invece in forza dell'articolo 5 del regolamento 5 agosto 1912 ciò non sarà più possibile. E quel che è peggio l'articolo 5 è in contrasto con l'articolo 2 e con l'articolo 3 e con lo stesso articolo 10 della legge 3 marzo 1912, testè citato dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Infatti l'articolo 2 della legge dice che il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti forestali provinciali si compirà gradatamente nel quadriennio successivo al primo luglio 1911; ed il successivo articolo 3 dispone che agli effetti dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1910 gli attuali corpi degli agenti forestali provinciali saranno sciolti a mano a mano che avverrà l'avvocazione allo Stato degli agenti medesimi.

Orbene, l'articolo decimo ha avuto precisamente di mira di evitare il gravissimo danno che si sarebbe procurato a quegli

agenti forestali provinciali i quali avendo raggiunta l'età di 60 anni si trovavano in condizione di non potersi dedicare ad un lavoro proficuo e che quindi sarebbero piombati nella miseria; ma non credo che con l'articolo 10 sovracitato siasi pensato a tutti. Anzi a me sembra che l'articolo 5 del regolamento sia precisamente in urto col detto articolo 10 e con lo spirito della legge.

Di vero l'articolo 5 del regolamento dispone che gli agenti forestali provinciali che allo spirare del termine di trenta giorni dalla notizia loro data del decreto ministeriale con cui si dispone il passaggio loro nel personale del Corpo Reale delle foreste, abbiano superato i sessanta anni d'età, non possano più far parte del personale anzidetto. Orbene è evidente, poichè la legge accorda un quadriennio di tempo per il passaggio degli agenti forestali provinciali alle dipendenze dello Stato, che coloro i quali sono invitati per i primi ad entrare nella Amministrazione statale del Corpo delle foreste, e non hanno ancora compiuti i sessanta anni di età potranno rimanere, mentre quelli che hanno cinquantasette anni d'età e che saranno invitati nell'ultimo anno del quadriennio si troveranno alla fine del quadriennio in una condizione molto diversa e cioè nell'impossibilità di fare detto passaggio perchè nel frattempo avranno raggiunto e superato i sessanta anni d'età.

Orbene ciò non è giusto nè legale. Inoltre non è umano trattare così brutalmente coloro i quali hanno lasciato una certa ritenuta per moltissimi anni per procurarsi una pensione di riposo e che hanno speso la loro opera più attiva e proficua in vantaggio dell'Amministrazione forestale. È un vero delitto licenziarli alla vigilia del giorno in cui si preparano a conseguire una modesta pensione guadagnata con una vita di lavoro e di sacrifici.

Ed appunto per queste considerazioni mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sulla sorte di questi poveri *travets* perchè voglia o con un provvedimento temporaneo od altrimenti mantenere in carica fino al raggiungimento della pensione, almeno coloro che risultino in grado di prestare ancora utili servizi all'amministrazione forestale onde non defraudarli d'un diritto sacrosanto.

Spero che le ragioni che ho avuto l'onore di esporre brevemente all'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, indu-